



## FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

### Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090  
www.confsal-unsal.it info@confsal-unsal.it



## **DENTRO IL NUOVO CONTRATTO**

### **Approfondimento n. 3: il Trattamento economico**

Questo contratto quanto mi porta nelle tasche? È la domanda più frequente, alla quale segue: “dopo sette anni di blocco contrattuale, questo è il risultato?”.

Domande legittime alle quali è doveroso fornire risposte e motivazioni; quando vengono da chi in tutti questi anni è stato presente e ci ha supportato nelle nostre iniziative che ci hanno condotti al rinnovo del CCNL e, considerato che si tratta di un Contratto per tutti, anche a coloro che hanno scelto di essere silenti e di stare nell’ombra.

È doverosa, prima di entrare nel merito dell’approfondimento, una significativa cronistoria:

- **Ultimo CCNL rinnovato: 2008/2009;**
- **Primo blocco contrattuale, per legge, periodo 2010-2013;**
- **Proroga blocco contrattuale, per legge, a decorrere dal 2014;**
- Documenti di economia e finanza, atti governativi approvati dal Parlamento: **previsione proroga blocco contrattuale fino al 2021;**
- **Nel 2012 la Confsal UNSA** presenta il primo ricorso contro il “blocco contrattuale” chiedendo il rinvio alla Corte Costituzionale per la pronuncia di legittimità costituzionale della legge che blocca i rinnovi contrattuali nel lavoro pubblico;
- **Nel 2014 il giudice del lavoro di Ravenna, sul ricorso presentato dalla Confsal UNSA, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedevano il blocco dei CCNL;**
- **Il 24 giugno 2015: la Corte Costituzionale** si pronuncia e dichiara l’illegittimità costituzionale delle leggi che bloccano i rinnovi contrattuali; dalla sentenza un ulteriore forte segnale a sugello del ruolo del Sindacato: *“La contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici.”* e *“La libertà sindacale è tutelata dall’art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell’autonomia negoziale.”* ;
- 300 milioni di euro il primo stanziamento del Governo per il rinnovo dei Contratti per 3,3 milioni di dipendenti pubblici; salito a 900 milioni di euro l’anno successivo (equivalenti a un incremento medio di 30 euro mensili);
- Scioperi, manifestazioni, sit-in davanti al Parlamento per avere più risorse per i rinnovi contrattuali;



- **Novembre 2016, manifestazione Confsal UNSA** e Confsal Fials a piazza Montecitorio per i rinnovi contrattuali e annuncio dell'inizio dello **sciopero della fame di Massimo Battaglia**, Segretario Generale Confsal UNSA, con presidio davanti alla sede della Ministra Madia;
- **15 novembre 2016: convocazione a Palazzo Vidoni della Confsal UNSA** dove si è registrato un impegno del Governo "a massimizzare il più possibile le risorse da destinare ai rinnovi contrattuali e al tempo stesso ad intervenire anche legislativamente per modificare la normativa vigente relativa al pubblico impiego: non solo sulla legge Brunetta ma anche sul sistema delle relazioni sindacali."
- **Novembre/dicembre 2016: Accordo Governo-Sindacati per il rinnovo dei CCNL** per 3,3 milioni di dipendenti pubblici con incrementi medi procapite di 85 euro mensili e impegno a stanziare le risorse necessarie con la successiva legge di bilancio;
- **Legge di bilancio 2017: il Governo stanziava le risorse occorrenti per i rinnovi contrattuali, 2,7 miliardi di euro per i dipendenti statali.**

Dalla cronologia parrebbe un percorso facile; si è trattato di un percorso molto accidentato e con risultati per niente scontati, così come non erano scontati i contenuti del CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in via definitiva il 12 febbraio 2018.

Impegno, determinazione, perseveranza e convinzione che i lavoratori pubblici, senza distinzione di comparti e categorie, non meritassero quel trattamento derisorio e denigratorio e che, al pari di quanto avveniva nei settori privati, avessero diritto al rinnovo contrattuale, sono stati la molla, la spinta per la Confsal UNSA a identificarsi nei lavoratori pubblici; e avviare consapevolmente un percorso giurisdizionale che, alla fine, ci ha portati ad affermare le nostre ragioni, le ragioni di tutto il lavoro pubblico, e cioè il diritto a rinnovare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

85 euro medi sono pochi, sono tanti? ma alla fine sono solo 85 euro?

Proseguendo nel nostro lavoro di approfondimento vediamo il "Trattamento economico" del CCNL 2016-2018.

### **Destinatari**

Il ccnl comprende il periodo 2016 – 2018 e si applica, fra i settori numericamente più rilevanti, ai dipendenti di:

Ministeri, Agenzie Fiscali (Entrate / Dogane e monopoli), EPNE (Inps – Inail – ACI, ecc), ENAC, CNEL, AGID.

In allegato un elenco completo delle Amministrazioni destinatarie del CCNL.

### **Durata e decorrenza**

Il CCNL vale per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018 e i suoi effetti, salvo diversa prescrizione del contratto, decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, ovvero dal 13 febbraio 2018.

Gli istituti a contenuto economico (e normativo) con carattere vincolato e automatico sono applicati dalle amministrazioni entro 30 giorni dalla data di stipulazione.

È il caso, con le seguenti decorrenze, di:



- **1° gennaio 2016**: primo incremento stipendiale tabellare;
- **1° gennaio 2017**: secondo incremento stipendiale tabellare;
- **1° gennaio 2018**: incremento risorse destinate alla contrattazione integrativa (Agenzie Fiscali, Enti pubblici non Economici, AGID, Enac, CNEL);
- **1° marzo 2018**: terzo incremento stipendiale tabellare;
- **1° marzo 2018 / 31 dicembre 2018**: inizio e termine erogazione del “Elemento perequativo”;
- **1° aprile 2018**: consolidamento nello stipendio tabellare della Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC).

Relativamente al conglobamento nello stipendio tabellare della IVC è utile ricordare che di norma, e in passato così è stato per effetto di accordi e legge, gli incrementi contrattuali includevano/assorbivano gli importi erogati a titolo di IVC considerandosi questo trattamento come anticipazione.

Diversamente dalle previsioni, **con questo Contratto l'IVC si aggiunge agli incrementi stipendiali** e pertanto si può affermare che ci troviamo di fronte ad **un rinnovo contrattuale di 85 più 13 euro** (valore medio IVC).

### **Effetti dei nuovi stipendi**

I nuovi stipendi, con le decorrenze sopra citate, hanno effetto:

- Sulla 13<sup>a</sup> mensilità;
- Sui compensi per lavoro straordinario (con nuovi valori della tariffa oraria per lavoro straordinario anche per gli anni 2016 e 2017);
- Sul trattamento di quiescenza (pensione);
- Sui Trattamenti di Fine Servizio (Indennità di buonuscita - IBU, Indennità di anzianità - IA, Trattamento di Fine Rapporto - TFR);
- Sulle indennità corrisposte in caso di sospensione dal servizio;
- Sulla indennità in caso di decesso (art. 2122 Codice civile);
- Sulla indennità sostitutiva del preavviso.

In relazione ai nuovi stipendi vanno calcolati gli oneri assistenziali e previdenziali, compresi i contributi da riscatto.

Riportiamo una tabella con gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore:

	Stato (Ministeri / Ag. Fiscali)	EPNE (Gestione pubblica)	EPNE
Fondo pensione	8,80%	8,80%	9,19%
Opera Previdenza	2,50% (su 80% voci retributive utili)	2,50% (su 80% voci retributive utili)	
Fondo Credito	0,35%	0,35%	

Per i dipendenti cessati dal servizio:

- L'Indennità di buonuscita/l'Indennità di anzianità viene ricalcolata in ragione degli aumenti stipendiali maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro; rispettivamente l'80% e il



100% del rateo stipendiale all'atto della cessazione moltiplicato il numero degli anni di servizio prestato:

○ Esempi:

- Cessato nell'anno 2016: ricalcolo TFS (IBU, IA) con l'incremento stipendiale decorrente dal 1° gennaio 2016;
- Cessato nell'anno 2017: ricalcolo TFS (IBU, IA) con l'incremento stipendiale decorrente dal 1° gennaio 2017.

- Il TFR viene ricalcolato in ragione degli accantonamenti dovuti per i mesi lavorati negli anni in cui si realizzano incrementi stipendiali.

Sostanzialmente, ai fini TFS, l'incremento stipendiale di oggi si riflette su tutti gli anni di servizio prestato precedentemente allo stesso incremento.

L'importo della pensione viene ricalcolato, alle scadenze e negli importi previsti dal CCNL, a tutto il personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza del Contratto 1/1/2016 - 31/12/2018. Diversamente che per il TFS, è utile rammentare ai fini pensionistici l'unicità del CCNL nel suo periodo di vigenza.

### **Elemento perequativo**

È una voce retributiva limitata al solo anno 2018 e corrisposta per 10 mensilità, destinata ad alcune categorie di personale con reddito da lavoro dipendente più basso.

In tal senso è stato ipotizzato che tali categorie, già destinatari del bonus fiscale di 80 euro mensili (valore massimo), per effetto degli incrementi stipendiali potessero subire la perdita di quota parte dello stesso bonus, con il risultato in termini valore assoluto di non apprezzare il rinnovo contrattuale.

È, ovviamente, una misura compensativa del CCNL che si aggiunge alla modifica degli scaglioni di reddito utili a fruire del bonus fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2018.

Ricordiamo che il reddito utile alla determinazione del bonus spettante è il reddito complessivo al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore; tale bonus spetta per intero (80 euro mese) per i redditi fino a 24.600 euro, e in proporzione per i redditi compresi fra 24.600 e 26.600 euro. In precedenza i limiti reddituali erano 24.000 e 26.000.

L'elemento perequativo non è utile ai fini del TFS, è invece utile ai fini pensionistici.

Nel caso di lavoratori in part-time, l'elemento perequativo è proporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.

### **Lavoro straordinario e Banca delle ore**

In ragione delle decorrenze degli incrementi stipendiali, saranno rideterminati i compensi orari per lavoro straordinario; ciò vale per le decorrenze 1/1/2016, 1/1/2017, 1/3/2018 e 1/4/2018.

Al fine di fornire un quadro a regime del corrispondente compenso per lavoro straordinario, alleghiamo le tabelle con i valori orari corrispondenti ad ogni fascia retributiva per i settori numericamente più rilevanti del Comparto Funzioni Centrali (Ministeri, Agenzie Fiscali e Epne) e per tipologia di impegno.



La retribuzione oraria utile a determinare il compenso orario per lavoro straordinario per ogni fascia retributiva è data dalla retribuzione base mensile (stipendio tabellare), a cui si aggiunge il rateo della 13<sup>a</sup> mensilità, diviso il coefficiente 156 (nel caso di 36 ore settimanali).

Ricordiamo che il lavoro straordinario:

- Non può essere utilizzato come fattore ordinario per la programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro;
- Deve essere espressamente autorizzato per esigenze organizzative e di servizio;
- Il lavoratore è tenuto ad effettuarlo, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari;
- 200 ore annuali è il limite massimo individuale di lavoro straordinario;
- Le prestazioni di lavoro straordinario, in alternativa al pagamento, possono essere fruite come riposo compensativo, a giorni o a ore, entro 4 mesi dalla prestazione stessa.

Nella ipotesi in cui il lavoratore che svolge prestazioni di lavoro straordinario abbia aderito alla Banca delle ore, la regolamentazione delle sue prestazioni per lavoro straordinario è la seguente:

- Istituzione di un conto delle ore individuale nel quale confluiscono le ore di lavoro straordinario o supplementare;
- Il limite annuo individuale delle ore che possono confluire nel conto individuale è stabilito in sede di contrattazione integrativa nazionale;
- Le ore confluite nel conto individuale devono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di maturazione;
- Su richiesta del lavoratore le ore confluite nel conto individuale:
  - o Possono essere retribuite;
  - o Possono essere fruite come riposi compensativi, a ore o cumulate per la durata di una giornata lavorativa;
- Nella ipotesi in cui il lavoratore decida di utilizzare le ore del proprio conto individuale come riposo compensativo, in ogni caso ad esso deve essere corrisposta la parte equivalente alla maggiorazione oraria per prestazione di lavoro straordinario o supplementare;
- Le maggiorazioni orarie devono essere pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

I lavoratori in part-time (verticale, orizzontale e misto) possono essere chiamati a effettuare prestazioni di **lavoro supplementare**, intendendosi quelle prestazioni oltre l'orario concordate tra le parti.

Le prestazioni di lavoro supplementare non possono superare il 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata tra le parti e sono così retribuite:

- Con un compenso pari alla **retribuzione oraria globale di fatto annuale** maggiorata del 15%;
- Con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto annuale maggiorata del 25% qualora le ore di lavoro supplementare eccedano il limite del 25% della durata dell'orario di lavoro concordata ma che comunque rientrino nel limite delle 36 ore settimanale ordinarie di lavoro;
- La **retribuzione globale di fatto annuale** è costituita:
  - o Dall'importo della **retribuzione individuale mensile** per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della 13<sup>a</sup> mensilità,



- Dall'importo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno di riferimento (escluse le somme percepite a titolo di rimborso spese);
- La **retribuzione individuale mensile** è costituita:
  - Dalla retribuzione base mensile (stipendio tabellare),
  - Dalla retribuzione individuale di anzianità,
  - Da eventuali altri assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati.

### **Turnazioni e Reperibilità**

Relativamente a queste due indennità, il CCNL fissa delle nuove regole e lascia alla contrattazione integrativa di Amministrazione/di Ente la facoltà di elevarne gli importi.

In ogni caso fino alla definizione della eventuale nuova disciplina regolamentata in sede di contrattazione integrativa si continuano ad applicare le discipline previgenti.

In merito alle nuove regole (nuove per Ministeri, Ag. Fiscali e in parte per gli EPNE) sulla determinazione dei valori per l'indennità di turno, il riferimento non sarà più un valore assoluto indistinto ma si farà riferimento alla retribuzione oraria per ogni fascia retributiva.

Gli importi minimi fissati dal CCNL, **per il personale turnista**, pertanto sono i seguenti:

- Turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le ore 6,00 e le ore 22,00): compete l'equivalente della maggiorazione oraria del 10% della retribuzione oraria per ogni fascia retributiva;
- Turno notturno o festivo: compete l'equivalente della maggiorazione del 30% della retribuzione oraria per ogni fascia retributiva;
- Turno festivo-notturno: compete l'equivalente della maggiorazione oraria del 50% della retribuzione oraria per ogni fascia retributiva;
- Turno festivo infrasettimanale:
  - Notturno o festivo: compete l'equivalente della maggiorazione oraria del 40% della retribuzione oraria per ogni fascia retributiva,
  - Festivo notturno: compete l'equivalente della maggiorazione oraria del 60% della retribuzione oraria per ogni fascia retributiva.

Ripetiamo, si tratta di importi base e la contrattazione integrativa potrà stabilire importi più elevati.

Ancora diverso è il caso dei dipendenti non inclusi in attività che necessitano di una organizzazione in turni (**dipendenti non turnisti**). Per questi lavoratori che, per particolari esigenze di servizio, non usufruiscono del giorno di riposo settimanale il trattamento è il seguente:

- Diritto al riposo compensativo per le ore lavorate,
- In aggiunta e per ogni ora lavorata, un compenso pari al 50% della retribuzione oraria per ogni fascia retributiva (stipendio tabellare diviso 156).

-----  
Un processo che, dati i nuovi stipendi tabellari dovuti agli incrementi e al conglobamento della IVC, ha quindi, in termini economici, degli effetti cosiddetti collaterali; così è:



- Per i compensi per lavoro straordinario e supplementare,
- Per le indennità di turno,
- Per il ricalcolo dei Trattamenti di Fine Servizio in relazione ai ratei maturati alla data di cessazione,
- Per il ricalcolo della pensione per il personale cessato nella vigenza temporale 1/1/2016 – 31/12/2018,
- Per la ridefinizione del maturato ai fini TFS:
  - o Indennità di buonuscita, pari all'80% dell'incremento stipendiale mensile (a cui si aggiunge il rateo della 13<sup>a</sup> mensilità) per il numero di anni di servizio già prestato;
  - o Indennità di anzianità, pari al 100% dell'incremento stipendiale mensile (a cui si aggiunge il rateo della 13<sup>a</sup> mensilità) per il numero di anni di servizio già prestato.
- Per il TFR, un valore di riferimento maggiorato ai fini della determinazione degli accantonamenti annuali,
- Infine, per coloro che hanno aderito alla previdenza complementare un ulteriore "effetto collaterale" è dato dall'incremento del valore del contributo a carico del datore di lavoro.

Si poteva fare di meglio? È tanto, è poco?

Senso di responsabilità e realismo, aggiunti ai vantaggi sopra elencati, ci hanno portati a condividere e sottoscrivere questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Non ci uniamo alle sirene di coloro che per speculare qualche voto promettono cose irrealizzabili, il nostro pragmatismo è contenuto in questo approfondimento.

Certo non ci fermiamo, per noi è già ora di pensare al prossimo CCNL 2019-2021.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Battaglia



### **Elenco Amministrazioni destinatarie del CCNL**

Ministeri (compreso: il personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 18/1967 e ai sensi della L. n. 401/1990 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero; gli ufficiali giudiziari); Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti;  
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – CNEL;  
Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA;  
Agenzia Nazionale per i Giovani;  
Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro – ANPAL;  
Agenzia per la Coesione Territoriale;  
Agenzia per la Cooperazione e lo sviluppo;  
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE;  
Agenzia per l'Italia digitale – AGID;  
Ispettorato Nazionale del Lavoro;  
Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  
Centro interforze studi applicazioni militari - CISAM;  
Centro di supporto e sperimentazione navale - CSSN;  
Agenzia delle Entrate;  
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;  
Accademia nazionale dei Lincei;  
Aero Club d'Italia;  
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;  
Automobile Club d'Italia – ACI;  
Club Alpino Italiano – CAI;  
Consorzio dell'Adda;  
Consorzio dell'Oglio;  
Consorzio del Ticino;  
Enti Parco nazionali;  
Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;  
Ente strumentale della Croce Rossa Italiana;  
Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL;  
Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS;  
Lega italiana per la lotta contro i tumori;  
Lega navale italiana;  
Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;  
Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato;  
Ente nazionale aviazione civile – ENAC;  
Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie;  
Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo – ANSV.





**Arretrati anni 2016 - 2017 e primi 2 mesi 2018** (il prelievo Irpef sarà effettuato sugli importi al netto degli oneri previdenziali)


<b>Ministeri (CCNL 2016-2018)</b>	<b>2</b>	<b>Netto Oneri Previdenziali</b>	<b>Agenzie Fiscali (CCNL 2016-2018)</b>	<b>2</b>	<b>Netto Oneri Previdenziali</b>	<b>Enti Pubblici non Economici (CCNL 2016-2018)</b>	<b>2</b>	<b>Netto Oneri Previdenziali</b>
	Anni 2016/2018	<b>11,15%</b>		Anni 2016/2018	<b>11,15%</b>		Anni 2016/2018	<b>9,19%</b>
MIN - Isp. Gen. r.e.	€ 712,10	€ 632,70	AgFISC - Isp. Gen. r.e.	€ 712,10	€ 632,70	EPNE - Isp. Gen. r.e.	€ 712,10	€ 646,66
MIN - Dir. Div. r.e.	€ 661,40	€ 587,65	AgFISC - Dir. Div. r.e.	€ 661,40	€ 587,65	EPNE - Dir. Div. r.e.	€ 661,40	€ 600,62
MIN - III F 7	€ 691,90	€ 614,75						
MIN - III F 6	€ 652,60	€ 579,84	AgFISC - III F 6	€ 652,60	€ 579,84			
MIN - III F 5	€ 609,20	€ 541,27	AgFISC - III F 5	€ 609,20	€ 541,27	EPNE - C5	€ 609,20	€ 553,21
MIN - III F 4	€ 572,90	€ 509,02	AgFISC - III F 4	€ 572,90	€ 509,02	EPNE - C4	€ 572,90	€ 520,25
MIN - III F 3	€ 520,70	€ 462,64	AgFISC - III F 3	€ 520,70	€ 462,64	EPNE - C3	€ 520,70	€ 472,85
MIN - III F 2	€ 494,50	€ 439,36	AgFISC - III F 2	€ 494,50	€ 439,36	EPNE - C2	€ 494,50	€ 449,06
MIN - III F 1	€ 477,10	€ 423,90	AgFISC - III F 1	€ 477,10	€ 423,90	EPNE - C1	€ 477,10	€ 433,25
MIN - II F 6	€ 491,70	€ 436,88	AgFISC - II F 6	€ 491,70	€ 436,88			
MIN - II F 5	€ 478,60	€ 425,24	AgFISC - II F 5	€ 478,60	€ 425,24			
MIN - II F 4	€ 462,70	€ 411,11	AgFISC - II F 4	€ 462,70	€ 411,11	EPNE - B3	€ 462,70	€ 420,18
MIN - II F 3	€ 438,00	€ 389,16	AgFISC - II F 3	€ 438,00	€ 389,16	EPNE - B2	€ 438,00	€ 397,75
MIN - II F 2	€ 410,50	€ 364,73	AgFISC - II F 2	€ 410,50	€ 364,73	EPNE - B1	€ 410,50	€ 372,78
MIN - II F 1	€ 390,10	€ 346,60	AgFISC - II F 1	€ 390,10	€ 346,60			
MIN - I F 3	€ 397,40	€ 353,09				EPNE - A3	€ 403,20	€ 366,15
MIN - I F 2	€ 384,30	€ 341,45	AgFISC - I F 2	€ 384,30	€ 341,45	EPNE - A2	€ 390,10	€ 354,25
MIN - I F 1	€ 369,90	€ 328,66	AgFISC - I F 1	€ 369,90	€ 328,66	EPNE - A1	€ 369,90	€ 335,91

## Tabella Lavoro straordinario: Ministeri/Ag.Fiscali/EPNE


Tariffe orarie dal 1/4/2018



	Lav. Straord. Diurno (maggiorazione del 15%)	Lav. Straord. Giorni festivi o in orario notturno (maggiorazione del 30%)	Lav. Straord. in orario notturno festivo (maggiorazione del 50%)
	15%	30%	50%
MIN - Isp. Gen. r.e.	€ 22,10	€ 24,98	€ 28,82
MIN - Dir. Div. r.e.	€ 20,54	€ 23,22	€ 26,79
MIN - III F 7	€ 21,46	€ 24,26	€ 27,99
MIN - III F 6	€ 20,21	€ 22,85	€ 26,36
MIN - III F 5	€ 18,93	€ 21,40	€ 24,70
MIN - III F 4	€ 17,78	€ 20,10	€ 23,19
MIN - III F 3	€ 16,19	€ 18,30	€ 21,12
MIN - III F 2	€ 15,36	€ 17,36	€ 20,03
MIN - III F 1	€ 14,84	€ 16,77	€ 19,35
MIN - II F 6	€ 15,32	€ 17,31	€ 19,98
MIN - II F 5	€ 14,89	€ 16,84	€ 19,43
MIN - II F 4	€ 14,37	€ 16,25	€ 18,75
MIN - II F 3	€ 13,55	€ 15,32	€ 17,67
MIN - II F 2	€ 12,73	€ 14,39	€ 16,61
MIN - II F 1	€ 12,11	€ 13,69	€ 15,80
MIN - I F 3	€ 12,33	€ 13,94	€ 16,08
MIN - I F 2	€ 11,89	€ 13,44	€ 15,51
MIN - I F 1	€ 11,49	€ 12,99	€ 14,99



	Lav. Straord. Diurno (maggiorazione del 15%)	Lav. Straord. Giorni festivi o in orario notturno (maggiorazione del 30%)	Lav. Straord. in orario notturno festivo (maggiorazione del 50%)
	15%	30%	50%
AgFISC - Isp. Gen. r.e.	€ 22,10	€ 24,98	€ 28,82
AgFISC - Dir. Div. r.e.	€ 20,54	€ 23,22	€ 26,79
AgFISC - III F 6	€ 20,28	€ 22,93	€ 26,45
AgFISC - III F 5	€ 18,93	€ 21,40	€ 24,70
AgFISC - III F 4	€ 17,78	€ 20,10	€ 23,19
AgFISC - III F 3	€ 16,19	€ 18,30	€ 21,12
AgFISC - III F 2	€ 15,36	€ 17,36	€ 20,03
AgFISC - III F 1	€ 14,84	€ 16,77	€ 19,35
AgFISC - II F 6	€ 15,37	€ 17,37	€ 20,04
AgFISC - II F 5	€ 14,89	€ 16,84	€ 19,43
AgFISC - II F 4	€ 14,38	€ 16,25	€ 18,75
AgFISC - II F 3	€ 13,55	€ 15,32	€ 17,68
AgFISC - II F 2	€ 12,73	€ 14,39	€ 16,61
AgFISC - II F 1	€ 12,11	€ 13,69	€ 15,80
AgFISC - I F 2	€ 11,89	€ 13,44	€ 15,51
AgFISC - I F 1	€ 11,49	€ 12,99	€ 14,99



	Lav. Straord. Diurno (maggiorazione del 15%)	Lav. Straord. Giorni festivi o in orario notturno (maggiorazione del 30%)	Lav. Straord. in orario notturno festivo (maggiorazione del 50%)
	15%	30%	50%
EPNE - Isp. Gen. r.e.	€ 22,11	€ 24,99	€ 28,83
EPNE - Dir. Div. r.e.	€ 20,55	€ 23,23	€ 26,81
EPNE - C5	€ 18,95	€ 21,42	€ 24,71
EPNE - C4	€ 17,80	€ 20,12	€ 23,21
EPNE - C3	€ 16,21	€ 18,32	€ 21,14
EPNE - C2	€ 15,37	€ 17,38	€ 20,05
EPNE - C1	€ 14,85	€ 16,79	€ 19,37
EPNE - B3	€ 14,38	€ 16,25	€ 18,76
EPNE - B2	€ 13,56	€ 15,33	€ 17,69
EPNE - B1	€ 12,75	€ 14,41	€ 16,63
EPNE - A3	€ 12,50	€ 14,13	€ 16,30
EPNE - A2	€ 12,11	€ 13,69	€ 15,80
EPNE - A1	€ 11,49	€ 12,99	€ 14,99